

# REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

## CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Articolo 1

[1] Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Popolare Valconca S.p.A. (la “**Banca**”).

[2] Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché le norme dello statuto sociale vigente della Banca (lo “**Statuto**”), le quali – in caso di contrasto rispetto alle disposizioni del Regolamento – prevalgono su queste ultime.

[3] Il Regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Banca e, in occasione delle Assemblee, presso i luoghi in cui si svolgono le riunioni assembleari.

## CAPO II - COSTITUZIONE

### Articolo 2

[1] Coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello Statuto, hanno diritto di partecipare all’Assemblea in proprio o per rappresentanza legale o volontaria (i “**Legittimati all’Intervento**”).

[2] Possono partecipare all’Assemblea anche il Direttore Generale, i dirigenti della Banca, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l’incarico di revisione legale dei conti del bilancio nonché gli Amministratori ed i Sindaci. Allo svolgimento dei lavori possono assistere anche altre persone diverse dai Legittimati all’Intervento – quali ad esempio esperti, analisti finanziari e giornalisti – purché invitate dal Presidente e accreditate per singola Assemblea, previa identificazione e ritiro di apposito contrassegno presso le postazioni incaricate.

[3] Le modalità e i termini per la partecipazione all’Assemblea vengono indicati nell’avviso di convocazione.

[4] L’avviso di convocazione potrà prevedere che l’intervento e/o il voto in Assemblea possano essere esercitati mediante sistemi di comunicazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dall’articolo 12[5] dello Statuto; in tal caso, nell’avviso di convocazione saranno indicate le sedi in cui sarà possibile il collegamento a distanza, precisando se si potrà partecipare alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno ed esprimere il proprio voto anche in tali sedi. In ogni caso non è ammesso il voto per corrispondenza.

### Articolo 3

[1] La legittimazione all’intervento in Assemblea è attestata dall’intermediario depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, mediante comunicazione alla Banca in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni precedente la data dell’Assemblea in unica o in prima convocazione (la “**Certificazione**”). Tale Certificazione dovrà essere richiesta all’intermediario

depositario almeno due giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea. Per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in conti deposito presso intermediari terzi, questi – su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti entro il termine di due giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea – trasmettono alla Banca la comunicazione attestante la titolarità dei diritti. Tale comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-*sexies* del d.lgs n. 58/1998 (il “TUF”) e, in difetto, deve essere consegnata in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.

[2] I Legittimati all'Intervento sono tenuti ad esibire agli incaricati della Banca i documenti che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire e/o votare in Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentati, unitamente alla relativa delega debitamente compilata. Per l'intervento con delega, la firma del delegante deve essere autenticata da Notaio o pubblico ufficiale oppure apposta dinanzi un dipendente della Banca incaricato dal Consiglio di Amministrazione come indicato nell'avviso di convocazione ovvero certificata dall'intermediario depositario terzo delle azioni. Per agevolare la verifica di legittimazione, la documentazione a comprova dei poteri di rappresentanza o di altri diritti di intervento, può essere trasmessa alla Banca nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

[3] Gli incaricati della Banca, effettuati i dovuti riscontri, rilasceranno o valideranno (qualora già in possesso del partecipante) i biglietti di ammissione e consegneranno la/le relativa/e scheda/e di votazione o i dispositivi elettronici da utilizzarsi per il voto e/o per la richiesta di intervento nei casi previsti dallo Statuto.

[4] Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all'Assemblea saranno decise dal Presidente.

#### **Articolo 4**

[1] La procedura di identificazione personale e di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo o nei luoghi di svolgimento dell'Assemblea un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea, salvo diversa avvertenza contenuta nell'avviso di convocazione.

[2] Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a presentare il biglietto di ammissione per la registrazione dell'uscita; nel caso di rientro, essi sono parimenti tenuti a presentare il biglietto di ammissione per la registrazione dell'ingresso.

#### **Articolo 5**

[1] All'ora prevista nell'avviso di convocazione, la presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi dello Statuto ovvero, in caso di assenza dei predetti, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

[2] Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, può essere coadiuvato da scrutatori designati ai sensi del successivo articolo 9.

## **Articolo 6**

[1] L'elenco nominativo dei Legittimati all'Intervento partecipanti all'Assemblea, con specificazione delle deleghe conferite, verrà fatto risultare in apposito allegato al verbale assembleare, unitamente all'elenco di coloro che si sono allontanati.

[2] Non appena raggiunti i quorum previsti dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; in caso contrario, trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta ovvero non validamente costituita l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

## **Articolo 7**

[1] Il Presidente propone all'Assemblea la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, a meno che la verbalizzazione venga affidata dal Presidente medesimo ad un Notaio.

[2] Il Segretario ed il Notaio possono avvalersi di apparecchi di registrazione ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale.

## **Articolo 8**

[1] Il Presidente dispone, nelle sale in cui si svolge l'Assemblea, anche ove collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, nonché negli eventuali centri di voto, di un servizio d'ordine assolto dal personale della Banca, fornito di appositi segni di riconoscimento.

[2] Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

## **Articolo 9**

[1] Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, propone all'Assemblea la nomina di uno o più scrutatori, scelti tra i Legittimati all'Intervento presenti; costoro avranno il compito di assistere il Presidente e di coordinare le operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvati da un congruo numero di addetti.

[2] Nel caso in cui l'Assemblea, ai sensi dello Statuto, si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza, ovvero nel caso in cui vengano allestiti uno o più centri di voto, in ciascuno di detti luoghi dovrà essere presente almeno uno scrutatore al fine di agevolare il regolare svolgimento degli interventi e delle operazioni di voto.

## **Articolo 10**

[1] I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e la maggioranza dei presenti non vi si opponga, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori, entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento e comunque non superiore a 5 (cinque) giorni.

[2] Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un periodo di tempo contenuto, motivando la decisione.

[3] Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza, l'interruzione del collegamento tale da impedire lo svolgimento dei lavori assembleari determina la sospensione dei lavori medesimi. Allo

stesso modo, ove non fosse possibile per qualsiasi motivo esercitare il diritto di voto a distanza con le modalità e nei termini eventualmente previsti volta per volta nell'avviso di convocazione, sarà necessario disporre la sospensione dei lavori assembleari.

[4] Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione audio/video di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.

### **CAPO III - DISCUSSIONE**

#### **Articolo 11**

[1] Il Presidente e/o, su suo invito, chi lo assiste illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'Assemblea.

[2] Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine del giorno diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

#### **Articolo 12**

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del Regolamento; spetta, parimenti, al Presidente intervenire al fine di evitare abusi.

#### **Articolo 13**

[1] Ogni Legittimato all'Intervento ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

[2] Coloro che intendono intervenire devono richiederlo agli incaricati presenti nelle sale, anche collegate tramite sistemi di comunicazione a distanza, mediante richiesta contenente, oltre al nome e cognome del Legittimato all'Intervento stesso, l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda si riferisce.

[3] La richiesta di intervento può essere formulata anche mediante sistemi di comunicazione elettronica eventualmente disponibili durante i lavori assembleari.

[4] La richiesta di intervento può essere formalizzata solo dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno, purché prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta stessa.

[5] Qualora per la richiesta di intervento si utilizzino sistemi elettronici, di ciò e delle modalità di utilizzo verrà data preventiva comunicazione all'avvio dei lavori assembleari.

[6] Ai sensi della normativa vigente, gli interventi vengono verbalizzati per riassunto dal Segretario o dal Notaio.

#### **Articolo 14**

Il Presidente o persona da lui designata risponde, anche previa sospensione ai sensi del precedente articolo 10[2], ai Legittimati all'Intervento che hanno preso la parola dopo

l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo che siano esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

### **Articolo 15**

Ciascun Legittimato all'Intervento ha la possibilità di un solo intervento su ogni materia all'ordine del giorno, nell'ambito del quale può altresì esprimere la propria dichiarazione di voto.

### **Articolo 16**

[1] Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, propone all'Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento.

[2] In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita il Legittimato all'Intervento a concludere il proprio intervento.

### **Articolo 17**

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'argomento alla materia posta in discussione;
- nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

### **Articolo 18**

[1] Qualora uno o più Legittimati all'Intervento impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.

[2] Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalle sale, anche collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione.

### **Articolo 19**

[1] Esauriti tutti gli interventi e le relative risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

[2] Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Legittimato all'Intervento potrà prendere la parola.

## **CAPO IV - VOTAZIONI**

### **Articolo 20**

[1] Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 18[2] del Regolamento.

[2] I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

### **Articolo 21**

[1] Le votazioni si compiono a scrutinio palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

[2] Se previsto nell'avviso di convocazione, la votazione potrà essere effettuata sia nelle sedi collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, sia nei centri di voto allestiti o con le altre modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

[3] La nomina alle cariche sociali avviene in conformità allo Statuto tempo per tempo vigente.

### **Articolo 22**

[1] Il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi di votazione: alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova, a mezzo schede, oppure uso di idonee apparecchiature elettroniche.

[2] Coloro che votano contro o si astengono devono fornire, secondo le indicazioni di volta in volta ricevute, il proprio nominativo al Segretario o al Notaio per la verbalizzazione, salvo che ciò non risulti in via automatica dai sistemi di votazione elettronica utilizzati.

[3] Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici, anche a distanza, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2[4] del Regolamento.

### **Articolo 23**

[1] Il Presidente fissa il termine di tempo massimo entro il quale può essere espresso il voto.

[2] Le tempistiche stabilite dal Presidente valgono anche per l'espressione del voto con le modalità e nei locali di cui all'articolo 2[4] del Regolamento.

[3] Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

[4] Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione.

### **Articolo 24**

I sottoscrittori di liste per la nomina di Amministratori o di componenti il Collegio Sindacale ai sensi delle previsioni dello Statuto hanno facoltà di designare un proprio

rappresentante, ovvero più d'uno nei casi di cui al precedente articolo 2[4] del Regolamento, che potranno presenziare alle operazioni di scrutinio.

## **CAPO V - CHIUSURA DEI LAVORI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 25**

[1] Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

[2] Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, qualora quest'ultimo abbia provveduto a redigere il verbale medesimo.

[3] Il verbale viene redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile; la redazione del verbale potrà avvenire anche nei giorni successivi a quello della riunione, purché siano rispettati i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

### **Articolo 26**

Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte dei Legittimati all'Intervento.

### **Articolo 27**

Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria.